

CH_VB 95.3219 vom 6. Oktober 1995

Bundesverwaltung, 1995-10-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_95.3219

FR: CH_VB 95.3219 du 6 octobre 1995

IT: CH_VB 95.3219 del 6 ottobre 1995

Volltext

Interpellation Ruf 2254 N 6 octobre 1995 #ST# 95.3219 Interpellation Pini Osteuropahilfe Interpellanza Pini Aiuti ai Paesi dell'Est Interpellation Pini Aide aux pays de l'Est Wortlaut der Interpellation vom 7. Juni 1995 Vor kurzem wurden den neuen Demokratien in Mittel- und Osteuropa in Ergänzung zum ersten Kredit weitere Hilfeleistungen zugesprochen. Ich ersuche den Bundesrat um Auskunft über die Modalitäten dieser Hilfeleistungen, insbesondere über: 1. die Subventionierungskanäle in der Schweiz; 2. die in- und ausländischen Körperschaften und Gesellschaften, denen diese Hilfeleistungen gewährt werden; 3. die Behörde, die über die Projekte entscheidet; 4. das Risiko, dass eine oder mehrere Schweizer Firmen, die in Mittel- und Osteuropa tätig sind, begünstigt wird oder werden. Testo dell'interpellanza del 7 giugno 1995 Il sottoscritto deputato chiede al Consiglio federale di spiegare le modalità concernenti l'aiuto, appena votato in complemento al primo, a favore delle comunità emergenti in democrazia dell'Europa centrale e dell'est, e in particolare: 1. il circuito interno svizzero di sussidiamento; 2. gli enti o le società beneficiarie svizzere ed estere; 3. l'autorità amministrativa decisionale per quanto concerne i progetti da approvare; 4. se ci sono possibilità o meno di «abusi preferenziali» nei confronti di una o più ditte svizzere, operanti nei Paesi dell'Europa centrale e dell'est. Texte de l'interpellation du 7 juin 1995 Le Conseil fédéral est prié d'expliquer les modalités de l'aide aux démocraties émergentes d'Europe centrale et orientale, et en particulier de renseigner sur: 1. les circuits suivis en Suisse pour le financement de cette aide; 2. les organismes bénéficiaires en Suisse et à l'étranger; 3. l'autorité administrative chargée d'approuver les projets; 4. la possibilité qu'il existe des préférences abusives à l'égard d'entreprises suisses opérant dans les pays d'Europe centrale et orientale. Mitunterzeichner-Cofirmatari- Cosignataires: Keine - Nessuno - Aucun Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - Développement par écrit L'autore rinuncia alla motivazione e desidera una risposta scritta. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 5. September 1995 Risposta scritta del Consiglio federale del 5 settembre 1995 Rapport écrit du Conseil fédéral du 5 septembre 1995 Dando seguito ai messaggi del Consiglio federale del 22 novembre 1989, del 23 settembre 1991 e del 1° luglio 1992, il Parlamento ha approvato dei crediti-quadro che devono permettere di sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nell'Europa orientale. Poiché queste riforme si estenderanno su diversi anni e la cooperazione con i Paesi dell'Europa orientale diventerà pertanto una parte integrante della politica estera svizzera, a tale scopo è stata istituita una base legale. Il decreto federale di obbligatorietà generale concernente la cooperazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il cui termine di referendum è scaduto inutilizzato il 3 luglio 1995 e che entrerà prossimamente in vigore, nel capitolo 4 definisce l'esecuzione dei provvedimenti a favore di questi Paesi. Le competenze decisionali e finanziarie sono definite nell'ordinanza del 6 maggio 1992 concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale e orientale. L'Ufficio di cooperazione per l'Europa dell'Est del

Dipartimento federale degli affari esteri è competente per i provvedimenti nel settore della cooperazione tecnica, mentre l'Ufficio federale dell'economia esterna del Dipartimento federale dell'economia pubblica è competente per quelli nel settore dell'aiuto finanziario. Il coordinamento generale dei provvedimenti d'aiuto spetta al Dipartimento federale degli affari esteri. Le priorità geografiche e settoriali sono stabilite da un comitato interdipartimentale dei programmi. Gruppi settoriali specializzati concretizzano gli oggetti prioritari fissati dal comitato interdipartimentale dei programmi. Dal 1994, il Consiglio federale informa annualmente le commissioni parlamentari competenti sui progetti che sono stati approvati, l'impiego dei mezzi finanziari e gli effetti dei provvedimenti osservati nel corso delle valutazioni. Inoltre, la Delegazione delle finanze (DF) delle Camere federali, la Commissione delle finanze (CdF) e la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG) si sono occupate dell'aiuto all'Europa orientale e hanno posto, fra l'altro, domande simili. Per principio, la Svizzera, come pure i Paesi beneficiari, collabora con i partner più adatti per un determinato compito. Nel settore dell'aiuto finanziario, l'aiuto della Svizzera è legato per principio a beni e servizi svizzeri. Nel settore della cooperazione tecnica, circa tre quarti dei mezzi vanno a partner svizzeri, circa il 20 per cento a organizzazioni internazionali e il rimanente a vari realizzatori. Il punto di partenza della procedura che conduce alla scelta di un progetto è costituito dai bisogni del Paese beneficiario. Per principio, la Svizzera sostiene unicamente progetti la cui importanza è prioritaria dal punto di vista dei processi di riforma. Non appena la priorità è stata decisa, i progetti sono esaminati mediante una procedura di decisione strutturata in modo da determinare se hanno i requisiti per essere presi in considerazione. La valutazione riguarda gli aspetti tecnici, finanziari ed economici. I mandati sono distribuiti conformemente alle direttive della Confederazione concernenti la procedura d'appalto e alle modalità relative ai contratti. Nell'attribuzione dei mandati svolgono un ruolo preponderante criteri quali la competenza nel settore, l'esperienza nella gestione di progetti e la conoscenza dell'Europa dell'Est. Le procedure decisionali summenzionate impediscono un trattamento di favore nell'attribuzione dei mandati. Erklärung des Interpellanten: befriedigt Déclaration de l'interpellateur: satisfait #ST# 94.3440 Interpellation Ruf Zahnfüllungsmaterial Amalgam Plombages dentaires. Composition des amalgames Wortlaut der Interpellation vom 6. Oktober 1994 Der Bundesrat wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 1. In welchem Masse wird in der Schweiz Amalgam noch als Zahnfüllungsmaterial verwendet, und inwieweit wurde es

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Pini Osteuropahilfe Interpellanza Pini Aiuti ai Paesi dell'Est Interpellation Pini Aide aux pays de l'Est In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1995 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 13 Séance Seduta Geschäftsnummer 95.3219 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 06.10.1995 - 08:00 Date Data Seite 2254-2254 Page Pagina Ref. No 20 026 239 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.